

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 Maggio 2009, presso la sede della Formificio STF Srl di Stra – Venezia,

si sono incontrati

la società, rappresentata dal Sig. Aldo TRIPODI, assistita da Confindustria Venezia nella persona del Dr. Enzo POZZOBON,

e

la FILCA CISL, rappresentata dal Sig. Andrea GRAZIOSO,  
presente la R.S.U. Aziendale, come risulta dalla sottoscrizione.

### Premesso

che il Formificio STF srl nasce nel 1972 e detiene attualmente il 10 % dell'intero mercato italiano, ma una percentuale ben maggiore, stimabile in circa il 40 %, della sua fascia di eccellenza. Vende circa il 35 % nel Veneto, il 10 all'estero ed il restante 55 % nelle varie zone calzaturiere italiane. Produce in due stabilimenti attigui, impiegando 75 dipendenti diretti. All'azienda viene generalmente riconosciuta una posizione di leadership tecnica e tecnologica nei confronti della concorrenza, in specie di quella estera;

che la situazione attuale vede la produzione e vendite diminuite del 23,5 % dal novembre 2008 ad oggi;

che la situazione è però peggiore rispetto alla mera lettura dei risultati, perché avendo lavorato con tutte le maestranze nei mesi di marzo, aprile e maggio si è impedito l'accumularsi di quel carico ordini (storicamente 4 o 5 settimane) che permette il mantenimento della piena produzione a giugno e di gestirla fino a settembre quando si parte con la stagione successiva. Aggiungendo alle paia perse da novembre, quelle del mancato carico ordini, la diminuzione effettiva delle vendite è del 42,3 %.

che la crisi è stata finora fronteggiata col parziale ricorso alla cassa integrazione ordinaria, ma ora la situazione è tale che, se non si coinvolgono rapidamente anche i dipendenti improduttivi (tecnici, impiegati e manutentori), il mantenimento di un equilibrio, seppur precario, sarà impossibile.

che la crisi dei consumi ha creato un forte invenduto nella commercializzazione che ha, di conseguenza, dimezzato gli ordini ai ns. clienti. La situazione potrebbe quindi migliorare con l'esaurimento o con l'obsolescenza delle scorte nei negozi.

che la Direzione Aziendale ha avviato la collaborazione con alcuni importanti nuovi clienti che potrebbero valere, fra cinque o sei mesi, un incremento del 5 - 8 % del fatturato.

che dopo sette mesi di consistente flessione, le riserve si stanno rapidamente esaurendo e, senza un deciso e tempestivo intervento, il futuro dell'azienda verrebbe certamente compromesso.

che è dunque indispensabile una soluzione che permetta di ripristinare l'equilibrio contabile fino al ritorno della normalità del mercato, Stimando che un anno sia sufficiente per capire l'evoluzione della crisi in atto e per valutare i risultati delle azioni intraprese dalla società.

che a margine di quanto sopra l'azienda ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali l'intenzione di avviare procedura per riduzione di personale, dichiarando n. 29 dipendenti in esubero;

che durante l'odierna discussione le parti si danno reciprocamente atto di voler esplorare tutte le possibili soluzioni atte ad evitare gli annunciati licenziamenti.

**tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

si concorda di ricorrere un periodo di solidarietà, di 12 mesi, dal 25 Giugno 2009 al 24 Giugno 2010, così come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996, al fine di evitare l'esubero definito e confermato, complessivamente, di 29 lavoratori;

l'attività lavorativa sarà ridotta come segue:

n. 73 lavoratori con orario ridotto mediamente a tre giorni lavorativi, per un totale massimo di 16 ore settimanali/ 64 ore mensili di solidarietà.

la direzione aziendale potrà modificare in aumento, gli orari ridotti di cui al punto precedente, fermi restando i regimi contrattuali di orario stabilimento; a fronte della necessità / opportunità di soddisfare temporanee esigenze di maggior utilizzo della capacità produttiva che comportino il rientro anticipato di alcuni lavoratori, l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U.

durante la vigenza del contratto di solidarietà, nelle aree interessate dal contratto stesso, non dovranno di norma essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve eventuali esigenze eccezionali e inderogabili che saranno di volta in volta preventivamente comunicate alla R.S.U.

le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale, determinate da situazioni di emergenza o da necessità di sostituzione, saranno retribuite corrispondendo le maggiorazioni contrattualmente previste;

le parti si incontreranno, trimestralmente e ogni qualvolta anche una delle parti lo richiedesse, per una verifica dell'applicazione del contratto di solidarietà;

la retribuzione diretta e gli istituti di retribuzione indiretta saranno riproporzionati in base all'orario effettivamente svolto;

le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo e che – con la firma dello stesso – le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

**FORMIFICIO STF Srl**

**R.S.U. AZIENDALE**

**CONFINDUSTRIA VENEZIA**

**FILCA CISL**